

## TITOLO DUODECIMO

## C O N S O L I .



Sfendo i Consoli e per antichissima istituzione della Repubblica, e per consentimento generale delle Nazioni, quelle Pubbliche Figure, la di cui principale ispezione si è di vegliar sul Commercio, e di proteggere i Sudditi, che lo esercitano in que' Dominj, dove i Consoli stessi vengano ammessi, quindi è che si stabilisce:

## I

Che d' ora innanzi non fiavi alcuno di qualunque si sia condizione, che ardisca dirsi, o costituirsi Console Veneto, se non farà formalmente munito di Patenti, e di apposite commissioni da quella Pubblica Autorità, cui per le Leggi, e metodi della Repubblica appartiene il conferire simili Impieghi.

## 2

Non potrà in avvenire alcuno essere ammesso alla concorrenza di Console, e tanto meno esserne eletto, se non proverà con legali, ed autentici documenti di essere vero Suddito Veneto, dell' età almeno d' Anni 25.; dovrà produrre